

20559/12



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

CONTRATTI E  
OBBLIGAZIONI

R.G.N. 17781/2006

R.G.N. 20822/2006

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. UMBERTO GOLDONI - Presidente -
- Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere -
- Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE - Rel. Consigliere -
- Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere -
- Dott. ALDO CARRATO - Consigliere -

Cron. 20559

Rep. 2535

Ud. 09/10/2012

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17781-2006 proposto da:

██████████ C.F. ██████████  
 domiciliato in ██████████, presso lo studio  
 dell'avvocato ██████████, che lo rappresenta e  
 difende unitamente all'avvocato ██████████;

- ricorrente -

2012

contro


1864

██████████;

- intimato -

sul ricorso 20822-2006 proposto da:

██████████ C.F. ██████████



elettivamente domiciliato in [REDACTED], VIA [REDACTED],  
presso lo studio dell'avvocato [REDACTED], che lo  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato [REDACTED]  
[REDACTED];

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

[REDACTED];

- intimato -


avverso la sentenza n. 1039/2005 della CORTE  
D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 09/10/2012 dal Consigliere Dott. GAETANO  
ANTONIO BURSESE;

udito l'Avvocato [REDACTED] difensore del  
ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avv. [REDACTED] difensore del  
controricorrente e ricorrente incidentale che ha  
chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il  
rigetto di entrambi i ricorsi.





[REDACTED]

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[REDACTED] citava avanti la Pretura circondariale di Milano sezione distaccata di [REDACTED] il fratello [REDACTED] chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento di un contributo alimentare relativo all'anziana madre, [REDACTED] nonché per le spese funerarie che aveva sostenuto per la morte del loro padre. Si costituiva [REDACTED] chiedendo dichiararsi la mancanza di legittimazione attiva dell'attore ai sensi dell'art. 438 c.c. ed il rigetto delle domande nel merito, non sussistendo in specie, la carenza dello stato di bisogno della genitrice. Il giudice adito, con sentenza in data 14.11.1998 disattendeva le domande attoree, riconoscendo la carenza, di legittimazione attiva dell'attore, che non poteva azionare rituale domanda per prestazioni alimentari in favore della madre ed a carico del fratello.

Avverso la stessa sentenza proponeva appello [REDACTED]; resisteva [REDACTED] e l'adita Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1039/05 depos. in data 20.4.2005 rigettava il gravame, compensando interamente le spese di giudizio. La corte distrettuale



ribadiva in modo particolare che il diritto agli alimenti era strettamente personale e non poteva essere esercitato da persona diversa dal suo titolare. Riteneva altresì inammissibile perché nuova la domanda dell'appellante di condanna dell'appellato al rimborso della quota degli esborsi sostenuti successivamente alla sentenza di primo grado riguardanti le spese funerarie relative alla madre, nel frattempo deceduta.

Per la cassazione della sentenza ricorre [redacted] sull' base di n. 2 mezzi; resiste con controricorso [redacted] formulando altresì ricorso incidentale in ordine alla compensazione delle spese legali.

### MOTIVI DELLE DECISIONE

In via preliminare occorre disporre la riunione dei ricorsi.

Passando all'esame del ricorso principale, con il primo motivo [redacted] [redacted] eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 752 e 754 c.c. nonché l'art. 100 c.p.c. in relazione alla sussistenza della legittimazione attiva del ricorrente in ordine alla domanda di rimborso delle spese funerarie del padre [redacted]. Secondo il ricorso la sentenza " ha violato i predetti artt. 752 e 754 c.c., alla str



quali il coerede che paga interamente dei debiti e dei pesi ereditari può ripetere dagli altri le quote di  $\text{€}$  loro spettanza." " Nella specie - prosegue il ricorrente - è pacifico che il sig. ██████████ era coerede, con il fratello ████████ del Padre ██████████, sicchè è incontroverso il suo diritto di rivalsa per il peso ereditario da lui onorato per intero, con il pagamento delle spese funerarie". Tali spese sono da ricomprendersi tra i pesi ereditari e pertanto il coerede che le ha pagate per intero può ripetere dagli altri la quota di loro spettanza, ...

Il motivo è inammissibile perché nessuna domanda a titolo ereditario era stata in precedenza proposta e mancando comunque la dimostrazione dell'effettiva qualità d'erede del ricorrente.

Invero, secondo questa S.C. " in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso



erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità." ( Cass. n. 10525 del 30/04/2010 613476). Ciò posto, deve dichiararsi inammissibile il <sup>motivo in quanto</sup> ricorso principale.

2 - Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. con riferimento al mancato accoglimento della domanda di rimborso pro-quota delle spese per le esequie della madre, sostenute successivamente al deposito della sentenza di primo grado. Ad avviso dell'esponente non si tratterebbe di domanda nuova in quanto legata ad un evento ( la morte della madre) sopravvenuto dopo la chiusura del giudizio di primo grado.

Anche tale motivo è inammissibile per le argomentazioni sopra svolte  
circa la mancata dimostrazione della qualità di erede da parte del



ricorrente. La domanda poi è del tutto nuova, e dunque inammissibile,

non avendo alcuna connessione con quella originariamente proposta.

*Al se non principale va pertanto dichiarato inaccoglitibile*  
Passando all'esame del ricorso incidentale, con l'unico motivo denuncia

la violazione dell' art. 91 c.p.c. <sup>il</sup> vizio di motivazione in relazione alla  
compensazione delle spese legali operata dal giudice distrettuale,  
nonostante l'integrale rigetto della domanda avversaria e la completa  
vittoria di [REDACTED].

La doglianza non ha pregio. In proposito ha precisato questa S.C. : "In  
tema di spese processuali e con riferimento al testo dell'art. 92 cod. proc.  
civ. nella sua versione anteriore alla sua sostituzione intervenuta per  
effetto dell'art. 2, comma primo, lett. a) della legge 28 dicembre 2005, n.  
263 (e succ. modif. ed integr.), la valutazione dell'opportunità della  
compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri  
discrezionali del giudice di merito, senza che sia richiesta una specifica  
motivazione al riguardo. Pertanto, la relativa statuizione, quale  
espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è  
incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il  
principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della



parte totalmente vittoriosa, ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi del citato art. 92 c.p.c. sia accompagnata dall'indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza od la evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto. Pertanto, mentre, quando manchi la motivazione della statuizione, viene a mancare lo stesso presupposto del sindacato del giudice di legittimità, ove detta statuizione sia accompagnata dai motivi, ritenuti giusti, della compensazione, sussiste il presupposto della disamina da parte della Cassazione, anche se non sotto il profilo della insufficienza della motivazione, inconcepibile a fronte della legalità di una omissione totale, bensì quanto al vizio di contraddittorietà di motivazione. Sotto tale profilo, tuttavia, il sindacato di legittimità non è ammissibile nella stessa ampiezza in cui tale difetto si atteggia per ogni altro capo della sentenza impugnata, bensì solo nei limiti in cui non sia dato comprendere la ragione della statuizione per rapportarla alla volontà della legge e accertare se questa sia stata o no violata. ( Cass. n. 14964 del 02/07/2007). Nella fattispecie la corte milanese ha di certo congruamente motivato la





propria decisione facendo opportuno riferimento “ alla natura della causa e il rapporto di parentela tra le parti “ ai fini della sussistenza dei “ giusti motivi.” Non v’è dubbio che l’oggetto della causa sia non molto commendevole, trattandosi di due fratelli che contrastano per le spese funerarie dei propri genitori. Il ricorso incidentale dunque dev’essere disatteso.

Conclusivamente dev’essere dichiarato inammissibile il ricorso principale e rigettato quello incidentale. La soccombenza reciproca e la particolare natura della causa, giustificano, anche in questo giudizio, l’integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale, compensando interamente le spese di questo giudizio.

In Roma li 9 ottobre 2012

IL CONSIGLIERE EST.

(dott. Gaetano Antonio Bursese)

IL PRESIDENTE

(dott. Umberto Goldoni)

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Daniela D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

21 NOV. 2012

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Daniela D'ANNA